



CITTÀ DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 49 del 20/12/2024

OGGETTO

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 31.12.2023 (ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175, MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N. 100).

L'anno duemilaventiquattro il giorno venti del mese di dicembre alle ore 15:19 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta: Mazzariello Francesco in qualità di Presidente.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale dott.ssa Anna Mutascio.

Intervengono:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
Spagnuolo Paolo		Si	Pizzano Giuseppina		Si
Parziale Gianna	Si		Fasano Maria	Si	
Landi Domenico	Si		Trasente Carmela	Si	
Mazzariello Francesco	Si		Spagnuolo Giuseppe	Si	
Labate Raffaele	Si		Nazzaro Anna		Si
Scioscia Fabiola	Si		Palladino Nunzia	Si	
Guancia Antonio	Si		Musto Mirko	Si	
Barbarisi Raffaele		Si	Renzulli Roberto	Si	
Montuori Andrea Daniele	Si				

Tot. 13

Tot. 4

Il Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

Il presidente introduce il punto all'ordine del giorno e relaziona il consigliere comunale Domenico Landi.

Interviene il consigliere comunale Giuseppe Spagnuolo il quale preannuncia il voto contrario poiché la società in house ACM dovrebbe essere messa in liquidazione.

Interviene il consigliere comunale Roberto Renzulli che si associa a quanto appena asserito dal consigliere comunale Giuseppe Spagnuolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

CONSIDERATO CHE con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C n. 50 del 29.12.2023 , avente ad oggetto la revisione ordinaria delle partecipate detenute da questo Ente al 31.12.2022;

VISTA la deliberazione di C.C n. 2 del 17.01.2023 con la quale è stata costituita la società "di capitali in house" con partecipazione al 100% del Comune di Atripalda, sottoposta al Controllo analogo, denominata Azienda Comunale Multiservizi s.r.l. finalizzata alla gestione dei seguenti servizi di interesse generale in house providing: 1 Gestione e manutenzione del patrimonio e dei servizi correlati; 2. Servizi di piccola manutenzione delle aree comunali compreso il verde pubblico e attività ausiliarie e di supporto ai servizi comunali. Servizi di pulizia immobili e aree pubbliche; 4. Servizi di gestione e manutenzione cimitero comunale; 5. Servizi integrati di controllo della sosta a pagamento; 6. Servizi di sorveglianza e custodia; 7. Servizi di gestione ordinaria dei tributi e servizio affissioni.

RICHIAMATO in particolare:

a) l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;

b) l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

ATTESO CHE:

- la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto alla collettività mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2023;

CONSIDERATO CHE:

– le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

– l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

– il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO CHE ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i

principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;

3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

RICHIAMATO altresì il comma 5-bis all'art. 24 del TUSP, introdotto dal comma 723 della legge 145/2018, il quale ha sospeso, per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - l'efficacia, sino al 31 dicembre 2023:

– dell'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria (art. 24, comma 4);

– della sanzione per la mancata alienazione nei termini (art. 24, comma 5);

TENUTO CONTO CHE tale deroga trova applicazione con riferimento alle sole partecipazioni detenute nelle società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013-2015, con la conseguenza che:

– le pubbliche amministrazioni che, in adempimento all'obbligo previsto dall'articolo 24, comma 4, del TUSP, avrebbero dovuto alienare tali partecipazioni entro il 30 settembre 2018 e non hanno ancora concluso la procedura di alienazione - o laddove questa abbia avuto esito negativo – sono autorizzate (dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021) a non procedere all'alienazione, senza incorrere nella "sanzione" di cui al comma 5 dell'articolo 24;

– le pubbliche amministrazioni che detengono tali partecipazioni potranno non procedere all'alienazione fino al 31 dicembre 2021;

VISTE le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con allegato format per la revisione;

RICORDATO CHE:

– rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria;

– si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;

– non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.;

CONSIDERATO CHE la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal Responsabile del Settore Contabile, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, secondo quanto indicato nei provvedimenti allegati alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO CHE, dopo attenta ed accurata valutazione, non sussiste ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione e pertanto si ritiene di confermare il piano già adottato con precedente deliberazione di C.C n. 50 del 29.12.2023;

DATO ATTO CHE le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'Allegato alla presente deliberazione, redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”;

VISTA, altresì, l'allegata relazione sullo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione, delle partecipazioni detenute al 31.12.2022, quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO CHE l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D. Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.lgs. n. 267/2000 n. 8 del 13/12/2024, acquisito in pari data al prot. n. 30968, allegato;

ACQUISITI i pareri favorevoli ex art. 49, D.lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del Settore Economico - Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. n. 152/2006 e s. m. i;
- il D. Lgs n. 175/2016 e s. m. i;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. i.;
- il vigente statuto comunale;

Con la seguente votazione: presenti n. 13, votanti n. 13, favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Giuseppe Spagnuolo, Nunzia Palladino, Mirko Musto e Roberto Renzulli),

DELIBERA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE la ricognizione al 31.12.2023 delle società in cui il Comune di Atripalda detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI PRENDERE ATTO che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione, come si evince nella relazione tecnica allegata che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DI PRECISARE che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione, per il tramite del Settore Economico - Finanziario, a tutte le società partecipate dal Comune;

DI COMUNICARE il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP;

DI COMUNICARE il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.lgs. del 18.08.2000 n. 267, T.U. sull'ordinamento delle leggi degli Enti Locali, col seguente esito: presenti n. 13, votanti n. 13, favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Giuseppe Spagnuolo, Nunzia Palladino, Mirko Musto e Roberto Renzulli).

La seduta consiliare é terminata alle ore 19:46.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
f.to Mazzariello Francesco

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Anna Mutascio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 30/12/2024

Dal Municipio, li 30/12/2024

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Anna Mutascio

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/12/2024

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 30/12/2024

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Anna Mutascio

VISTO DI Regolarità tecnica

Data 12/12/2024

Il Responsabile del Settore
f.to De Giuseppe Paolo

VISTO DI Regolarità contabile

Data 12/12/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to De Giuseppe Paolo

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 30/12/2024

Il Segretario Generale
dott.ssa Anna Mutascio

ALL. A)

OGGETTO: *Ricognizione delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2023 (ex art.20, D.Lgs. n.175/2016). Relazione informativa.*

Con nota prot. n. 19775 del 06/08/2024 si è avviato il procedimento al fine della predisposizione del bilancio consolidato 2023, chiedendo informazioni e documentazione alle Società e/o Organismi di cui il Comune fa parte, anche in relazione a quanto previsto dalla normativa di seguito citata, per l'adozione dei provvedimenti in oggetto da sottoporre al Consiglio Comunale:

- provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2022, da adottare entro il 31/12/2024 (art. 20, commi I e 2, del d.lgs. 175/2016 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP);
- relazione, da approvare entro il 31/12/2024, sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato (art. 20, comma 4, del TUSP);
- ricognizione delle partecipazioni detenute al 31/12/2023 in società e in soggetti di forma non societaria (art. 17, commi 3 e 4, del D.L. n. 90/2014);
- la ricognizione dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2023 (art. 17, commi 3 e 4, del D.L. n. 90/2014).

Si riportano di seguito le disposizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2, e all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016.

Art.4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17 commi 1 e 2;*
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.*

Art.20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

I flussi informativi sui dati contabili e sui rapporti di servizio/economici.

Con delibera di Giunta Comunale n. 153 del 12.09.2024, di definizione del GAP - Gruppo amministrazione pubblica - al 31/12/2023 e determinazione del perimetro di consolidamento, nonché dalla Relazione al Bilancio consolidato 2023, allegata alla delibera di Consiglio Comunale n. N. 37 del 25/10/2024 di approvazione del Bilancio consolidato 2023, si rappresentava che, in riscontro alla succitata nota prot. . n. 19775 del 06/08/2024 di richiesta di documenti e notizie agli organismi partecipati si ottenevano esclusivamente i seguenti riscontri:

1. E.I.C. - Ente Idrico Campano: con nota prot. 20129 del 12.08.2024 inerente l'esito della verifica controlli crediti e debiti reciproci e relativa asseverazione dell'organo di revisione
2. ATO – Consorzio Obbligatorio Rifiuti: nota prot. n. 19880 del 07.08.2024 ha comunicato la quota di partecipazione 2023, l'attestazione di assenza di debiti e crediti reciproci rinviando alla consultazione del relativo sito istituzionale per i documenti contabili richiesti;
3. Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A/5: con nota prot. 18133 del 16.07.2024 ha comunicato la quota di partecipazione 2023, rinviando alla consultazione del sito istituzione per i documenti contabili richiesti;
4. -L'ACM azienda comunale multiservizi s.r.l. aveva già trasmesso, in data 10/05/2024 in fase di elaborazione del Rendiconto 2023, l'attestazione dei Crediti - Debiti verso il Comune di Atripalda al 31.12.2023, completa di asseverazione dell'Organo di Revisione, finalizzata alla verifica ed attestazione dei crediti e debiti reciproci, ai sensi della lett. j) comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011.

In assenza di comunicazioni da parte delle altre partecipate, le notizie necessarie, ivi compresi i dati di bilancio, sono state direttamente acquisite dalla sezione trasparenza dei rispettivi siti web istituzionali.

Gli organismi partecipati dal Comune di Atripalda nell'esercizio 2023 sono di seguito indicati:

N.	ENTI/ORGANISMI/SOCIETA'	Quota di partecipazione 2023	Forma giuridica
1	Alto Calore Servizi S.p.a	1,57%	Società
2	Asmenet Campania	0,05%	Soc. Cons. arl
3	Consorzio dei Servizi Sociali A5	10,77%	Consorzio
4	Consorzio A.S.I. Prov. Di Avellino	2,13%	Consorzio
5	Consorzio Asmez	0,25%	Consorzio
6	E.I.C. - Ente Idrico Campano	0,19%	Consorzio
7	Ente d'ambito A.T.O. 1 Calore Irpino	1,47%	Consorzio
8	ATO – Consorzio Obbligatorio Rifiuti	2,69%	Consorzio
9	Azienda Comunale Multiservizi S.r.l.	100%	Società in

			house
10	Lega Autonomie locali della Campania	/////	Associazione
11	AICCRE - associazione italiana per il consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa	/////	Associazione
12	ANCI - associazione nazionale comuni d'Italia	/////	Associazione
13	BIMED- associazione biennale delle arti e delle scienze del mediterraneo	/////	Associazione

1. PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

AZIENDA COMUNALE MULTISERVIZI s.r.l., in sigla ACM s.r.l. – società “In House”.

Società di capitali “in house”, con partecipazione al 100% del Comune di Atripalda, sottoposta al “controllo analogo”. E’ stata costituita con Deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 17.01.2023, con la finalità della gestione dei seguenti servizi di interesse generale in house providing: 1. Gestione e manutenzione del patrimonio e dei servizi correlati; 2. Servizi di piccola manutenzione delle aree comunali compreso il verde pubblico e attività ausiliarie e di supporto ai servizi comunali; 3. Servizi di pulizia immobili e aree pubbliche; 4. Servizi di gestione e manutenzione cimitero comunale; 5. Servizi integrati di controllo della sosta a pagamento; 6. Servizi di sorveglianza e custodia; 7. Servizi di gestione ordinaria dei tributi e servizio affissioni.

ALTO CALORE SERVIZI S.p.a., (Società ad intera partecipazione pubblica quota di partecipazione dello 1,57% del capitale societario).

L’Alto Calore Servizi S.p.a. unitamente all’Alto Calore Patrimonio S.p.a. è nata nel 2003 a seguito dello scioglimento del Consorzio Interprovinciale Alto Calore, che fino ad allora aveva gestito le reti idriche ed il servizio idrico per 125 Comuni della provincia di Avellino e di Benevento.

Per effetto di tale scioglimento i comuni consorziati sono diventati soci di Alto Calore Servizi S.p.a..

L’Alto Calore Patrimonio S.p.a. è confluita in Alto Calore Servizi S.p.a. con un incremento della quota di partecipazione.

L’Alto Calore Servizi S.p.a. ha presentato domanda di concordato con continuità aziendale in data 12.07.2022 presso il tribunale di Avellino che l’ha ammessa con decreto del 10.01.2023, ancora in corso al 31.12.2023.

ASMENET SOC. CONS. A R.L. CAMPANIA (Quota di partecipazione 0,05% del capitale societario).

Per quanto riguarda tale partecipazione si fornisce la seguente relazione ricognitiva:

Con delibera di Consiglio comunale n. 27 del 29/09/2017 veniva disposta l’alienazione della partecipazione societaria alla ASMENET SOC. CONS. A R.L. CAMPANIA in ragione di diversa gestione

da parte dell'Ente dei servizi informatici, confermata con le successive delibere Consiliari n. 47 del 19/12/2018 e n. 43 del 27/12/2019, n. 44 del 30/11/2021 e n. 50 del 27/12/2022 .

Con la Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 29/12/2023 avente ad oggetto "*Revisione periodica delle partecipazioni - ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2022*", a seguito di parere legale che sconsigliava una azione giudiziale per il recesso in quanto onerosa per l'ente a fronte di costi attivabili unicamente a seguito di richiesta di prestazione di servizi alla società, si deliberava di non procedere al recesso/alienazione della relativa partecipazione del Comune di Atripalda dalla Società ASMENET CAMPANIA SOC. CONS. A.R.L

2. ALTRE PARTECIPAZIONI E ASSOCIAZIONISMO

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI A5

Con deliberazione di CC. n. 25 del 19/10/2005, il Comune di Atripalda approvava lo schema di convenzione e lo Statuto per la costituzione del Consorzio, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs 267/2000, per la gestione associata dei servizi sociali di cui alla legge 328/2000, denominato all'epoca "Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A6".

Il Consorzio è costituito per la gestione definitiva degli interventi e dei servizi previsti nel Piano di Zona Ambito territoriale, per la gestione unitaria e integrata dei servizi alla persona e svolge le funzioni previste dagli articoli 10 e 21 della legge regionale n. 11/2007 e successive modifiche e integrazioni.

Lo scopo del Consorzio si esaurisce con il termine della durata del Piano di zona medesimo e della sua attuazione.

CONSORZIO ASI AVELLINO

Il Comune di Atripalda ha aderito al Consorzio con delibera di C.C. n. 69/2000 approvandone il relativo Statuto. Il Consorzio ASI, Consorzio per Area Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino, è un ente pubblico economico che opera, da decenni, al fine di garantire, agli imprenditori che investono in Irpinia, una buona rete di infrastrutture ed un articolato e soddisfacente sistema di servizi : rete idrica potabile ed industriale, impianti di potabilizzazione e depurazione, pubblica illuminazione, energia elettrica, gas metano, videosorveglianza, viabilità interna, rete telefonica e telematica, centri servizi.

CONSORZIO ASMEZ

Il Comune di Atripalda ha aderito al Consorzio con delibera di C.C. n. 60/2000. Il Consorzio ASMEZ è un Ente senza fini di lucro a maggioranza pubblica. Esso svolge un attività di assistenza, consulenza e di supporto all' azione dei Comuni consorziati in diversi settori di attività. Fanno parte dell'Assemblea consortile gli Enti Locali che ne detengono circa il 70% delle quote. Il Consorzio si propone di dare supporto a detti Enti per l'introduzione delle nuove tecnologie, per il miglioramento delle tecniche di gestione, per l'accesso ai fondi europei e per la promozione protagonisti del contesto socio-economico della popolazione.

LEGA AUTONOMIE

Il Comune di Atripalda ha aderito alla Lega delle Autonomie Locali della Campania con delibera di G.C. n. 63/2004. E' un'Associazione di comuni, province, regioni, comunità montane, costituitasi nel 1916 e impegnata per la crescita democratica e civile del Paese attraverso un processo di rinnovamento istituzionale fondato sulla valorizzazione delle amministrazioni locali e regionali.

L'impegno dell'organizzazione è caratterizzato da un progetto finalizzato alla costruzione di una Repubblica di segno federale fondata sulla parità ordinamentale tra Stato centrale, Regioni ed Autonomie locali e sullo sviluppo e il riequilibrio economico sociale e territoriale tra aree forti e aree svantaggiate

secondo i principi della cooperazione, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza e di una efficienza competitiva della Pubblica Amministrazione, con proposte di riforma istituzionale indirizzate ad un effettivo decentramento amministrativo con l'obiettivo di valorizzare i diversi livelli di governo locale. Lega Autonomie ha orientato il suo impegno di associazione promuovendo attività di formazione e di consulenza tecnica e metodologica e di ricerca e indagine conoscitiva per favorire e promuovere l'innovazione organizzativa e l'introduzione di nuovi modelli di gestione nei governi locali.

A Lega Autonomie aderiscono circa duemilacinquecento enti tra comuni, province, regioni e comunità montane. Lega Autonomie è articolata con strutture regionali e provinciali che coprono tutto il territorio nazionale; le sedi decentrate, oltre ad attività formativa e informativa, collaborano con la struttura nazionale alla elaborazione di ricerche e studi sull'efficacia dell'azione amministrativa degli enti.

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (AICCRE)

Il Comune di Atripalda ha aderito all' Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle regioni d'Europa con delibera di G.C. n. 445/1989. L'Associazione che riunisce tutti i livelli di governo locale: Comuni, Province e Regioni, con l'intento di sostenere l'intero Sistema delle autonomie locali. L'AICCRE promuove progetti per finanziamenti europei; corsi di formazione per utilizzare al meglio le opportunità che offre l'Unione europea; gemellaggi con altri comuni europei e, tra l'altro, partenariati per partecipare ai tanti bandi europei; promuove la partecipazione ad incontri internazionali e scambi di know-how; promuove la partecipazione a seminari sui temi che più interessano il territorio.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI D'ITALIA (ANCI)

Il Comune di Atripalda ha aderito all' Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia con delibera di C.C. n. 134/1986. L'ANCI promuove lo studio e l'approfondimento di problemi che interessano Comuni e Città metropolitane e orienta la propria attività sulle materie riguardanti la Pubblica Amministrazione; interviene con propri rappresentanti in ogni sede istituzionale in cui si prendano decisioni concernenti gli interessi delle Autonomie locali; presta in modo diretto, o mediante accordi e convenzioni con varie società, attività di consulenza e assistenza ai Comuni relativamente a competenze che la legge attribuisce al Parlamento e allo Stato nazionale; esamina i problemi che riguardano i dipendenti degli Enti locali e riveste un ruolo nell'Agenzia (ARAN — Agenzia per la Rappresentanza Negoziante nelle Pubbliche Amministrazioni) che tratta la definizione del contratto nazionale di lavoro del comparto; favorisce iniziative per diffondere la conoscenza delle istituzioni locali.

ENTE IDRICO CAMPANO (EIC)

Il Comune di Atripalda con delibera di C.C. n. 24/2016 ha preso atto dello statuto dell'Ente Idrico Campano approvato con delibera Giunta Regionale della Campania n. 885 del 29/12/2015. Con la L.R. n. 15 del 2 dicembre 2015 "*Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano*", la Regione Campania ha individuato un ambito territoriale unico di dimensioni regionali, suddiviso in ambiti distrettuali corrispondenti agli esistenti ambiti territoriali ottimali. L'ente di governo dell'ambito unico regionale è l'Ente Idrico Campano (EIC), individuato dalla L.R. 15/2015.

ENTE D'AMBITO CALORE IRPINO

Il Comune di Atripalda con delibera di C.C. n. 130 del 22/12/1999 ha aderito all'Ente d'Ambito Calore Irpino, Consorzio obbligatorio di funzioni in applicazione della legge 5.01.1994 e n.36 della L.R. 21.05.1997 n.14. L'Ente d'Ambito Calore Irpino nacque con l'intento di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale "Calore Irpino". Esso svolge le funzioni di programmazione e controllo delle attività e degli interventi necessari per l'organizzazione e gestione del servizio idrico suddetto.

La partecipazione deve essere mantenuta nelle more della riorganizzazione dell'intero ambito territoriale di riferimento, anche per effetto dell'art.3 bis del D.L. 13.08.2011 n. 113 convertito con modificazioni dalla legge

14.09.2011 n.148 e successive modifiche ulteriori, da ultimo apportate dal comma 609 della legge 23.12.2014 n.190 (legge stabilità 2015). La procedura di liquidazione è attiva dall'1/10/2018 e tale partecipazione cesserà alla conclusione della procedura.

A.T.O. - CONSORZIO OBBLIGATORIO RIFIUTI

Con delibera C. C. n. 42 del 22/10/2007, il Comune di Atripalda aderiva e approvava lo schema di Statuto e Adesione per la costituzione degli ATO, in ossequio al dettato della legge regionale n.28/3/2007 n.4. Con delibera del C.C. n. 37 del 3/11/2016 il Comune di Atripalda ha aderito all'Ente d'Ambito AV ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 14/2016.

BIMED "ASSOCIAZIONE BIENNALE DELLE ARTI E DEI I E. SCIENZE DEL MEDITERRANEO"

Il Comune di Atripalda ha aderito all'Associazione con delibera di C.C. n. 30/2005. Trattasi di Associazione di Enti Pubblici che ha come scopo la promozione e lo sviluppo della cultura e dell'arte, attività queste da collegarsi alle strategie di sviluppo pubbliche e private poste in essere in favore del Mezzogiorno e del contesto dello scenario europeo ed internazionale.

ASMEL, ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Con delibera di Giunta Comunale n. 89 del 09.09.2021 l'Ente Aderiva all'Associazione ASMEL, con decorrenza dal 01.10.2021 mediante il versamento al Fondo patrimoniale di una quota di 55,00 (euro € 5 per ogni 1000 ab.) e il pagamento di una quota associativa annuale pari ad € 0,25 €/ab., al fine aderire ai fini statutari e di servirsene per l'espletamento dei servizi che essa eroga, avendone valutato i vantaggi per l'amministrazione. Stabiliva il pagamento della quota associativa in misura ridotta per l'anno 2021 ai sensi della delibera del Consiglio Nazionale Asmel del 9 maggio 2014 e ne approvava lo Statuto.

L'Associazione ha il fine di stimolare e sostenere l'innovazione e la valorizzazione del sistema delle istituzioni locali secondo i principi di sussidiarietà, autonomia e decentramento, nonché di assicurare ai soci il supporto organizzativo, gestionale e tecnologico nonché adeguate economie di scala necessarie a rendere efficiente e realizzabile l'erogazione dei servizi da parte degli enti soci ai cittadini ed alle imprese. Asmel ha sviluppato numerosi servizi finalizzati all'innovazione tecnologica e organizzativa degli enti aderenti, già disponibili sia di prossima attivazione, rappresentando un supporto costante sia ai fini della valutazione ed effettivo utilizzo dei servizi sia per la ricerca di fonti di finanziamento degli stessi, nell'ottica di individuare iniziative di interesse e beneficio diffusi e di concretizzare effettive economie di scala.

L'elencazione sopra indicata, di cui al punto 2, ha solo scopo ricognitivo e informativo. L'adesione agli Organismi di cui al punto 2, essendo forme associative di cui al Capo V del Titolo II del D.Lgs 267/2000 e/o di Consorzi di Enti Locali, non rientrano negli obblighi di razionalizzazione di cui alla normativa innanzi richiamata.

Atripalda, 11.12.2024

*Il responsabile del I settore
f.to dott. Paolo De Giuseppe*

Comune di Atripalda

Provincia di Avellino

Verbale n. 08 del 13/12/2024

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 43 del 11/12/2024:
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 31.12.2023 (ART. 20 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175, MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16
GIUGNO 2017 N. 100).

Il sottoscritto dott. Carmine Di Nardo, Revisore Unico del Comune di Atripalda (AV), nominato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 12.09.2024,

RICEVUTA

la proposta di deliberazione di cui all'oggetto con allegata relazione tecnica di ricognizione
periodica delle partecipate (art. 20 c. 1 e seguenti D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. – TUSP);

ESAMINATO

- Il testo della proposta di deliberazione dell'organo Consiliare;
- Il contenuto della Relazione informativa in merito alla ricognizione partecipate al
31.12.2023;

CONSIDERATO

Che l'Ente entro il 31/12/2024 deve procedere alla revisione periodica delle partecipazioni
detenute con riferimento alla situazione esistente al 31/12/2023;

RILEVATO

Che il Comune di Atripalda, in ottemperanza alle previsioni di cui agli art. 20 e 24 del D.
Lgs. 176/2017, ha adottato il piano di Revisione straordinaria con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 27 del 29/09/2017 ed il piano di razionalizzazione periodica alla
data del 31/12/2022 con deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 29/12/2023;

IL REVISORE UNICO

Pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere,
riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al
processo in esame, riconducibile al fatto che gli obiettivi ed i criteri di azione connessi alla
razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul
bilancio dell'Ente Locale, sia in conseguenza di una auspicata riduzione delle partecipate,
sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società
partecipate con reiterate perdite gestionali;

VISTO

L'esito della ricognizione effettuata dall'Ente come risulta dall'allegata Relazione
informativa in merito alla ricognizione partecipate al 31.12.2023 alla proposta di
deliberazione;

VISTI

I pareri resi dagli Uffici;

VISTO

L'art. 24 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 modificato dal D. Lgs. 19/06/2017 n. 100 che disciplina le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dalle Amministrazioni Pubbliche;

IL REVISORE UNICO

Esprime, limitatamente alle proprie competenze parere favorevole alla proposta di deliberazione relativa alla Ricognizione periodica detenzione delle partecipazioni pubbliche nel rispetto degli art. 4 e 24 del D. lgs 175/2016, modificato dal D. Lgs. 100/2017

Atripalda, li 13/12/2024

dott. Carmine Di Nardo

Il Revisore unico

